

Dott. Rizzi Mauro

**Ai sig.ri Clienti**

**Circolare n. 06/2016**

Brescia, 11/07/2016

## **1) IL REGNO UNITO RESTA IN EUROPA, ALMENO PER ORA**

Fino a nuova indicazione le fatture ricevute o emesse nei confronti del Regno Unito seguiranno il trattamento Iva e redditi fino ad ora applicato.

L'uscita del Regno Unito dall'Europa infatti deve seguire più fasi:

- il Regno Unito dovrà notificare al Consiglio europeo la sua decisione di voler lasciare l'Unione europea;
- l'Unione europea dovrà negoziare e concludere un accordo con il Regno Unito per definire l'uscita, l'accordo infatti dovrà essere adottato da una maggioranza qualificata degli stati membri;
- l'accordo finale deve essere approvato dal Parlamento europeo attraverso un voto di maggioranza semplice.

Si prevede che questa procedura potrà protrarsi per i due anni successivi allo scorso 23 giugno 2016, solo allora il Regno Unito sarà ufficialmente fuori dall'Europa con la conseguenza che fiscalmente dovrà essere trattato come un paese extra-Ue.

### **Adempimenti ancora in vigore**

Nella considerazione, quindi, che per ora nulla è cambiato in merito alle operazioni effettuate dagli operatori nazionali da e verso i Paesi facenti parte del Regno Unito, andiamo di seguito a riepilogare in sintesi gli adempimenti da compiere in caso di cessione o acquisto di beni e servizi verso e da tale paese.

#### **⇒ Cessione intracomunitaria di beni e servizi**

La fattura relativa alle cessioni intracomunitarie di beni deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, indicando che si tratta di operazione non imponibile ex articolo 41, D.L. 331/1993. Tali fatture devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23, D.P.R. 633/1972, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.

Per le prestazioni di servizi effettuate ad un soggetto passivo debitore d'imposta in altro Stato Ue la fattura andrà emessa senza Iva ex articolo 7-ter, colui che riceverà la fattura dovrà applicare il meccanismo della "inversione contabile".

#### **⇒ Acquisti intracomunitari di beni e servizi**

Per gli acquisti intracomunitari e per le prestazioni di servizi, rilevanti territorialmente in Italia, occorre procedere alla integrazione e numerazione della fattura, indicando il controvalore in euro della base imponibile se espressa in altra valuta e l'ammontare dell'Iva secondo l'aliquota vigente. Tali fatture vanno annotate distintamente secondo l'ordine della numerazione:

- nel registro delle fatture emesse di cui all'articolo 23, D.P.R. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento, ma con riferimento al mese precedente;

*Dott. Rizzi Mauro*

- nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25, D.P.R. 633/1972, entro i termini stabiliti dall'articolo 19, D.P.R. 633/1972, ossia entro la scadenza del termine della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo.

Restano inoltre validi gli obblighi di iscrizione al Vies e di compilazione e invio dei modelli Intrastat.

#### **Possibili conseguenze della Brexit**

L'Europa da una parte e il Regno Unito dall'altra potranno stabilire dazi doganali sugli scambi commerciali che provocheranno, chiaramente, l'aumento dei prezzi dei beni ceduti/acquistati.

Sarà dovuta l'Iva sulle importazioni in misura maggiore in quanto i dazi concorreranno all'accrescimento della base imponibile dell'imposta. Inoltre il versamento di tale imposta sul valore aggiunto non potrà più effettuarsi con il meccanismo dell'inversione contabile, applicabile ai soli acquisti intracomunitari, ma dovrà avvenire in dogana.

Non sarà più possibile chiedere il rimborso dell'Iva previsto per gli acquisti Ue, la possibilità per le imprese che acquisteranno nel Regno Unito di ottenere il rimborso dell'imposta sarà subordinata alla stipulazione di appositi accordi bilaterali.

Inoltre l'azienda inglese, ormai fuori dall'unione, dovrà, in caso di operazioni svolte nel nostro paese dotarsi di stabile organizzazione ovvero agire attraverso un rappresentante fiscale e non potrà più adottare la disciplina della identificazione diretta. Chiaramente lo stesso varrà per le imprese europee che opereranno nel Regno Unito.

## **2) SERVIZIO GRATUITO PER L'EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE SUL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Dopo avere avviato la fase di sperimentazione di utilizzo del Sistema di Interscambio nella fatturazione elettronica tra operatori commerciali privati (B2B) l'Agenzia delle entrate ha rilasciato in data 1° luglio 2016 il nuovo servizio *web* per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche, emesse sia nei confronti di privati sia delle Pubbliche Amministrazioni.

È, pertanto, da oggi possibile emettere facoltativamente le fatture elettroniche tra titolari di partita Iva diversi dalle Pubbliche Amministrazioni. Si tratta del primo passo nell'attuazione delle misure introdotte dal D.Lgs. 127/2015: dal 1° gennaio 2017 verrà implementato il Servizio di Interscambio (portale <http://www.fatturapa.gov.it/>), ad oggi obbligatorio per i fornitori della pubblica amministrazione, consentendo anche agli operatori commerciali titolari di partita Iva di adottare il sistema di fatturazione elettronica.

#### **Il servizio gratuito di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche**

Il servizio accessibile dalla home page del sito *web* dell'Agenzia delle entrate (<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>) può essere utilizzato gratuitamente da tutti i soggetti in possesso di partita Iva autenticati ai servizi telematici Entratel o Fisconline, in possesso di CNS o autenticati al Sistema pubblico di identità digitale (Spid). Possono avvalersi del servizio anche soggetti "incaricati", ossia soggetti che dietro incarico ricevuto emettono le fatture elettroniche per conto dei soggetti passivi Iva. All'atto della creazione della fattura elettronica, si deve scegliere il formato tra "fattura Pa", fattura ordinaria e fattura semplificata.

Una volta generata la fattura, si potrà scegliere se trasmetterla al cliente:

- tramite il Sistema di Interscambio, se si tratta di una "fattura Pa";

*Dott. Rizzi Mauro*

- direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del cliente se si tratta di una fattura tra privati (ordinaria o semplificata).

Dal 1° gennaio 2017, una volta terminata la fase di sperimentazione, sarà possibile trasmettere direttamente tramite il Sistema di Interscambio le fatture tra operatori commerciali privati (B2B).

È, invece, possibile sin da subito affidare all'Agenzia delle entrate anche la conservazione delle fatture elettroniche emesse, obbligo normativo che conclude il ciclo di emissione e trasmissione della fattura elettronica. È necessario aderire a questo servizio affidato all'Agenzia delle entrate per poterlo utilizzare: in caso di successiva revoca dell'adesione, l'utente potrà sempre ottenere dal sistema l'esibizione delle fatture conservate. In caso di mancata adesione al servizio di conservazione offerto dall'Amministrazione finanziaria, i soggetti passivi dovranno comunque obbligatoriamente conservare le fatture elettroniche emesse entro il termine dei 3 mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento (per le fatture elettroniche emesse nel 2016, entro il 31 dicembre 2017).

### **3) PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE**

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 28/E/2016, interviene sul tema della tassazione agevolata dei premi di risultato e delle somme derivanti dalla partecipazione agli utili nonché sullo sviluppo del *welfare* aziendale. Si tratta di disposizioni che interessano diverse componenti di reddito di lavoro dipendente, collegate tra loro da un disegno di legge unitario, finalizzato a ridurre l'onere fiscale gravante sul lavoro subordinato, sia a favore dei dipendenti sia, in alcuni specifici casi, a favore dei datori di lavoro, per il risparmio degli oneri contributivi dovuto all'ampliamento delle componenti escluse dal reddito di lavoro dipendente e alla possibilità di dedurre, nella determinazione del reddito, spese sostenute per il *welfare* aziendale soggette in precedenza a limitata deducibilità.

La detassazione rappresenta una misura strutturale, che non richiede per gli anni a venire alcuna ulteriore regolamentazione.

#### **La detassazione**

La circolare ricorda come la Legge di Stabilità per il 2016 abbia reintrodotto a decorrere dal 2016 un sistema di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali del 10% per i premi di produttività del settore privato. I dipendenti interessati sono i soggetti che, nell'anno precedente la percezione della somma detassabile, abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente (comprese le pensioni di ogni genere e gli assegni equiparati) non superiore a 50.000 euro, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, esclusi i redditi assoggettati a tassazione separata. Devono essere conteggiate anche le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti impegnati all'estero, anche se non assoggettate in Italia. Rientra nel computo della soglia reddituale di 50.000 euro anche la quota maturanda di Tfr richiesta dal lavoratore e liquidato in busta paga (QuIR).

La verifica del limite prende in considerazione il reddito soggetto a tassazione ordinaria, con esclusione di eventuali redditi a tassazione separata. Per espressa previsione dell'articolo 1, comma 3, D.M. 25 marzo 2016, il reddito è determinato al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all'imposta sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore, se previsto dall'accordo di secondo livello, scelga le prestazioni di welfare in luogo del premio, quest'ultime sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, nei limiti previsti dall'articolo 51, Tuir, commi 2 e 3. Il regime agevolato è applicabile anche nel caso in cui non sia stato conseguito alcun reddito di lavoro dipendente.

Per poter applicare la detassazione su premi di risultato e partecipazioni agli utili, è necessario che, in

*Dott. Rizzi Mauro*

entrambi casi, siano stati istituiti e regolamentati da contratti aziendali o territoriali. Rispetto alle versioni degli anni passati, per specificare quali accordi collettivi di secondo livello abbiano potere di regolamentazione, il comma 187 della Legge di Stabilità rimanda ai contratti aziendali o territoriali dettagliati nell'articolo 51, D.Lgs. 81/2015.

In base a tale disposizione, tali contratti possono essere sottoscritti da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero, a livello aziendale, dalle loro RSA ovvero dalla RSU.

### **Variabilità dei premi**

Al fine, poi, dell'applicazione del beneficio fiscale, ricorda la circolare, è necessario che i premi variabili di produttività siano ancorati alla previsione di criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto a un periodo congruo definito nell'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

Tali risultati devono poter essere misurati in un periodo congruo, definito dall'accordo collettivo, e sulla base la verifica di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

Non possono essere oggetto dell'agevolazione, quindi, maggiorazioni retributive modali, come compensi per lavoro straordinario, notturno o festivo. La caratteristica della variabilità delle somme non deve essere intesa come progressività dell'erogazione in base al raggiungimento dell'obiettivo: è possibile prevedere, infatti, un premio fisso, senza alcuna gradualità, nel momento in cui vengono raggiunti i risultati attesi.

Nel determinare i premi di risultato, deve essere computato l'eventuale periodo obbligatorio di congedo di maternità se hanno rilevanza le presenze per la maturazione del premio.

### **L'imposta sostitutiva**

L'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale o comunale, pari al 10% dei premi e somme erogate dal sostituto d'imposta, opera entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro sia per i premi di risultato che per gli utili distribuiti dalle aziende ai dipendenti. L'importo può essere incrementato a 2.500 euro qualora i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipino, con lo scopo di favorire un impegno "dal basso" che consenta di migliorare le condizioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro.

Come in passato, le somme assoggettate a imposta sostitutiva non concorrono a formare il reddito complessivo e, pertanto, non rilevano ai fini delle detrazioni. L'esclusione dal reddito complessivo di tali somme incide favorevolmente anche sulla spettanza del *bonus* Irpef (*c.d. bonus Renzi*), posto che le somme assoggettate a imposta sostitutiva non devono essere computate nel reddito complessivo al fine di calcolare l'importo del credito spettante in relazione alla soglia di 26.000 euro. È però opportuno ricordare che le medesime somme rilevano a favore del contribuente nei casi in cui il diritto a percepire il *bonus* venisse meno non per assenza del requisito reddituale, ma per assenza di imposta da versare, e rilevano anche ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (Isee). In luogo dei premi in danaro i lavoratori possono optare per ricevere il medesimo valore in *welfare* aziendale, anche mediante documenti di legittimazione (*voucher*) nominativi, non frazionabili e non cedibili a terzi.

### **Il welfare aziendale**

La Legge di Stabilità è intervenuta anche nel ridefinire (articolo 51, comma 2, lettera f, *f-bis*, *f-ter* e comma

*Dott. Rizzi Mauro*

3-bis) le erogazioni del datore di lavoro che configurano anche il *c.d. welfare aziendale*. Si tratta di prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale escluse dal reddito di lavoro dipendente messe a disposizione della generalità dei dipendenti o dei confronti di un gruppo omogeneo di dipendenti. In base alla nuova formulazione del Tuir, le erogazioni di *benefit* – per la finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto – in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale determina, oltre la non imponibilità fiscale e contributiva per i lavoratori e i datori di lavoro, la piena deducibilità dei relativi costi da parte dell’azienda. La norma interviene anche nella riscrittura, come detto, della lettera *f-bis*, comma 2, articolo 51, ampliando e meglio definendo i servizi di educazione e istruzione fruibili dai familiari del dipendente anche fiscalmente non a carico. Il nuovo testo, in particolare, consente di comprendere tra i servizi di istruzione e educazione, oltre agli asili nido già previsti in precedenza, le scuole materne e include, in sostituzione delle “colonie climatiche”, “centri estivi e invernali” e “ludoteche”. Rimane la menzione alle borse di studio a favore dei familiari dei dipendenti, per cui continuano ad essere escluse dalla base imponibile le erogazioni di somme corrisposte per assegni, premi di merito, rette scolastiche (comprese le rette universitarie) rimborsate al lavoratore nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico. La norma, poi, nell’intento di conciliare le esigenze di vita familiare del dipendente con quelle lavorative, consente di escludere dalla base imponibile (fiscale e previdenziale) le prestazioni di assistenza per i familiari anziani (soggetti che abbiano compiuto 75 anni) e per quelli non autosufficienti. Come già anticipato, i richiamati *benefit* possono essere erogati anche mediante *voucher*: tale previsione è forse la più innovativa e foriera di reale semplificazione. I suddetti documenti, connotati da un valore nominale, non configurano denaro e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, pertanto non possono essere emessi a parziale copertura del costo e non possono rappresentare più prestazioni, opere o servizi. I *voucher* richiedono la previa intestazione del titolo all’effettivo fruitore del *benefit* anche nei casi di utilizzo da parte dei familiari del dipendente.

#### 4) CANONE RAI – I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

Con la circolare n. 29/E/2016 l’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire ulteriori chiarimenti riguardanti la disciplina del canone di abbonamento alla televisione (canone RAI) per uso privato, addebitato nelle fatture per la fornitura dell’energia elettrica.

Secondo quanto previsto dalla L. 208/2015, nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica, si presume la detenzione di un apparecchio televisivo, che costituisce presupposto dell’obbligo di pagamento del canone.

Con tale circolare vengono specificate le regole di individuazione delle utenze residenziali addebitabili e le regole applicabili per determinare l’importo del canone da addebitare nelle varie casistiche.

Di seguito, divisi per categoria, si propongono i principali chiarimenti offerti:

Utenze addebitabili	
<b>Utenze residenziali</b>	La coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza è desumibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dai contratti della tipologia “clienti residenti” (clienti domestici cui si applicano le tipologie tariffarie D1, D2 o D3, per i contratti conclusi dal 2016), per cui l’utente ha dichiarato all’impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura. Le</li> </ul>

*Dott. Rizzi Mauro*

	<p>utenze cui si applicano le tariffe D1 o D2, per le quali sono previsti soli usi domestici residenziali, sono addebitabili con l'eccezione di quelle associate esclusivamente a codici fiscali numerici a 11 cifre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dai contratti della tipologia "altri clienti domestici" (clienti domestici cui si applica la tipologia tariffaria D3 per contratti conclusi fino al 2015), per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche. Le utenze cui si applica la tariffa D3, per la quale sono previsti anche utilizzi diversi da quelli domestici residenziali, sono addebitabili se risultano residenziali e associate a codici fiscali alfanumerici. Le utenze cui si applica la tariffa D3 per contratti conclusi fino al 2015, per le quali la coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, rimangono addebitabili indipendentemente dalle informazioni sulla residenza eventualmente contenute nei flussi periodicamente inviati dall'impresa elettrica fornitrice con riguardo alle medesime utenze.</li> </ul>
<b>Più utenze residenziali</b>	Nell'ipotesi in cui per un medesimo codice fiscale la coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza risulti contemporaneamente verificata per più forniture, anche in seguito all'allineamento delle banche dati, il canone di abbonamento è addebitato su una sola fornitura (con prevalenza dell'utenza "clienti residenti").
<b>Volture e switch</b>	<p>La voltura corrisponde alla disattivazione della fornitura al cliente finale uscente ed alla attivazione di una nuova fornitura al cliente finale entrante; pertanto, sono da trattare ai fini dell'addebito come, rispettivamente, disattivazioni di utenze e nuove attivazioni di utenze.</p> <p>Le volture <i>mortis causa</i> non comportano di per sé modifiche nell'addebito del canone, salvo che il codice fiscale entrante non abbia già un'utenza addebitabile.</p> <p>Lo <i>switch</i> (cambio di fornitore di energia) non ha di per sé conseguenze sull'addebito del canone, rimanendo attiva nei confronti di un medesimo cliente finale una fornitura compresa nelle tipologie addebitabili.</p>
<b>Addebito canone 2016</b>	Nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 devono essere cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.
<b>Dichiarazioni sostitutive</b>	La dichiarazione di variazione dei presupposti della dichiarazione sostitutiva precedentemente resa (revoca) comporta l'addebito del canone a decorrere dal mese di presentazione.

Nella circolare sono poi indicati l'ammontare delle frazioni dovute alle diverse scadenze, nonché le particolari modalità di addebito e di esenzione per il 2016, primo anno di applicazione della nuova disciplina sul prelievo del canone.

## 5) CATASTO E AGEVOLAZIONI IMMOBILIARI – I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

Con la circolare n. 27/E/2016 l’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire i chiarimenti riguardanti la disciplina catastale; in tale documento sono comunque numerose le precisazioni di carattere fiscale relative più in generale al trattamento degli immobili.

Di seguito, divisi per categoria, si propongono i principali chiarimenti offerti:

CATASTO	
<b>Fabbricati collabenti</b>	Un’abitazione con muri perimetrali e interni sostanzialmente integri, ma totalmente priva delle tegole, o un fabbricato produttivo con pilastri, travi e muri perimetrali integri, ma privo della copertura, quando lo stato di fatto non consente comunque l’iscrizione in altra categoria catastale, risulta censibile quale “F/2 - Unità collabenti”.
<b>Fabbricati in corso di costruzione o in corso di definizione</b>	L’Agenzia sollecita i Comuni a segnalare l’utilizzo improprio delle le categorie catastali F/3 e F/4; queste, infatti, devono necessariamente essere attribuite in via provvisoria, dai 6 ai 12 mesi, con possibilità di ottenere la proroga con la presentazione di apposita dichiarazione del proprietario circa la mancata ultimazione dell’immobile.
<b>Strutture telefoniche e impianti eolici</b>	Gli elementi di rete e le infrastrutture realizzate per le installazioni di telefonia mobile (tra cui, ad esempio, tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali) non devono essere presi in considerazione nella determinazione della rendita catastale. Le strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, devono essere trattate come “costruzioni” e, come tali, quindi, devono essere incluse nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.
<b>Revisione delle rendite</b>	La revisione della categoria catastale è operata laddove quella originariamente assegnata sia inappropriata rispetto a quella già attribuita ad altre unità aventi medesime caratteristiche.
<b>Imbullonati</b>	Con riferimento alle installazioni fotovoltaiche realizzate su edifici e su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Laddove tali installazioni siano pertinenze di unità immobiliari a destinazione speciale e particolare (categorie catastali D ed E) sussiste l’obbligo di dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, per la rideterminazione della rendita dell’unità immobiliare di cui risulta pertinenza, allorquando le componenti immobiliari rilevanti ai fini della stima catastale di tale impianto ne incrementano il valore capitale di una percentuale pari al 15%.
<b>Impianti di risalita</b>	Gli impianti di risalita (ad uso ricreativo – sportivo) continuano a essere censiti nella categoria D/8, in linea con le più recenti pronunce giurisprudenziali sul tema.
<b>Fusione catastale</b>	Di norma non è ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l’autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità. Tuttavia, se a seguito di

Dott. Rizzi Mauro

	<p>interventi edilizi vengono meno i requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un'unica unità immobiliare i 2 originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell'unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare, con le modalità di cui al D.M. 701/1994, 2 distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni. Non è pertanto sufficiente richiedere ai competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate solo l'inserimento di un'apposita annotazione negli atti catastali, senza che siano state presentate le dichiarazioni di variazione secondo le modalità sopra esposte.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>CONTRATTI DI LOCAZIONE</b>	
<b>Solidarietà nella registrazione</b>	<p>In merito alle novità introdotte con l'articolo 1, comma 59, L. 208/2015 (Finanziaria 2016) in tema di sanzioni e solidarietà tra conduttore e locatore per il versamento dell'imposta e la registrazione del contratto, la modifica operata non ha innovato le regole di registrazione dei contratti di locazione: pertanto, restano obbligati all'adempimento della registrazione ed al pagamento della relativa imposta oltre che il locatore anche il conduttore dell'immobile ovvero l'agente immobiliare, qualora si tratti di contratti conclusi a seguito della loro attività.</p>
<b>Nuova registrazione e ravvedimento operoso</b>	<p>La disciplina sanzionatoria in caso di omessa/tardiva registrazione del contratto di locazione non ha subito modifiche a seguito della L. 208/2015, con la conseguenza che le sanzioni previste dall'articolo 69, Tur (dal 120 al 240% dell'imposta dovuta o dal 60 al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 200 euro, se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni) trovano applicazione nei confronti dei soggetti obbligati alla registrazione. L'Agenzia delle entrate ricorda come sia possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, qualora ne ricorrano le condizioni.</p>
<b>Proroga tacita del contratto di locazione</b>	<p>In linea generale, la proroga, anche tacita, del contratto di locazione deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate: detta comunicazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, (termine che decorre dal giorno successivo alla scadenza del contratto oggetto di proroga tacita) previo pagamento della relativa imposta (sempreché dovuta). Il modello potrà essere inviato alternativamente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia (<i>software</i> RLI o RLI-<i>web</i>) o presentato presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato il contratto di locazione.</p>

<b>COMPRAVENDITE</b>	
<b>Agevolazione "prima casa": mancata vendita dell'immobile nell'anno</b>	<p>In caso di mancato rispetto del termine annuale per la vendita dell'immobile per mantenere l'agevolazione prima casa, il contribuente potrà, entro l'anno stabilito per la rivendita, proporre apposita istanza all'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato l'atto, con la quale revocare l'impegno assunto al trasferimento dell'immobile e, conseguentemente, richiedere la riliquidazione dell'imposta dovuta, oltre che degli interessi.</p> <p>Se decorre l'anno senza cessione dell'immobile, si verifica la decadenza dall'agevolazione fruita in sede di acquisto e, pertanto, oltre all'imposta ed ai relativi interessi, trova applicazione anche la sanzione del 30% (eventualmente riducibile tramite ravvedimento operoso).</p>

Dott. Rizzi Mauro

<b>Vendite giudiziarie</b>	Il D.L. 18/2016 ha introdotto un'agevolazione nel caso di vendita entro due anni dall'acquisto di un bene, avvenuto nell'ambito di una espropriazione immobiliare (imposte di registro e ipocatastali fisse all'importo di 200 euro ciascuna). In caso di inottemperanza dell'obbligo di trasferimento entro due anni dalla stipula, il contribuente può rivolgere apposita istanza all'ufficio dell'Agenzia delle entrate al fine di ottenere la riliquidazione dell'imposta in misura ordinaria e dei relativi interessi. Qualora il contribuente sia rimasto inattivo, si realizza la decadenza dall'agevolazione (anche in questo caso è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, previa proposizione di apposita istanza all'ufficio).
<b>Agevolazione "prima casa"</b>	L'acquisto di una abitazione sita in un Comune nel quale l'acquirente è già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la "prima casa", non può beneficiare dell'agevolazione recata dal comma 55 della legge di Stabilità 2016, anche se l'acquirente si impegna a vendere, entro un anno dal nuovo acquisto, l'immobile posseduto. La nuova previsione, infatti, permette di derogare alla condizioni stabilite, nel solo caso in cui l'acquirente risulti già proprietario di un immobile acquistato fruendo delle agevolazioni "prima casa".
<b>Deduzione acquisto immobili da locare - venditore</b>	Le abitazioni da dare in locazione per 8 anni, oggetto della deduzione del 20% del costo di acquisto o di costruzione (previsione introdotta dall'articolo 21, D.L. 133/2014), non devono essere obbligatoriamente costruite "da imprese di costruzione e da cooperative edilizie": in tal senso depongono anche le istruzioni alle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2015.
<b>Deduzione acquisto immobili da locare - contratto</b>	Ai fini della deduzione del 20% del costo di acquisto o di costruzione, la destinazione alla locazione per 8 anni riguarda tutti i contratti di locazione che abbiano una durata di anni 8, ricomprendendo anche le ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per effetto di proroghe, previste per legge o concordate tra le parti.

#### LEASING ABITATIVO

<b>Verifica requisiti</b>	Nell'ambito della disciplina fiscale del <i>leasing</i> abitativo, il requisito dell'età (rispetto ai 35 anni, per fruire della detrazione maggiorata), nonché quello reddituale (reddito complessivo non superiore a 55.000 euro) va verificato solo al momento della stipula del contratto.
<b>Detrazione canoni leasing</b>	La detrazione del 19% è riconosciuta sui "canoni e i relativi oneri accessori" pattuiti nel contratto di <i>leasing</i> abitativo ed è subordinata all'effettivo pagamento degli stessi da parte dell'utilizzatore, attestato dall'ente concedente. Con riferimento agli oneri accessori si precisa che, analogamente a quanto previsto in caso di mutuo, non sono detraibili gli oneri sostenuti per l'eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili. Ugualmente, non sono riconosciuti gli eventuali costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l'individuazione ed il reperimento dell'immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla stessa. Vi rientrano, invece, i costi di stipula del contratto di <i>leasing</i> .

#### DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI E BENI SIGNIFICATIVI

<b>Detrazioni edilizie</b>	Rientrano tra gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto per l'applicazione del "bonus mobili" (detrazione del 50% delle spese per l'arredamento degli immobili oggetto di ristrutturazione), anche quelli di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, D.P.R. 380/2001,
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Dott. Rizzi Mauro*

	riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
<b>Beni significativi</b>	La circolare n. 71/E/2000 ha chiarito che, in considerazione dei meccanismi applicativi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera b) L. 488/1999 (trattamento ai fini Iva delle forniture di beni di valore significativo), la disciplina in argomento è diretta ai soggetti beneficiari dell'intervento di recupero, identificabili ordinariamente con i consumatori finali della prestazione. La circolare n. 37/E/2015 ha ulteriormente precisato che la disposizione in materia di beni significativi, riguardando prestazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali, non può trovare applicazione nelle ipotesi di cui alla lettera a-ter), comma 6, articolo 17, D.P.R. 633/1972 (inversione contabile).

## 5) RECENTI CHIARIMENTI IN MATERIA DOGANALE

Con due provvedimenti pubblicati in data 19 aprile 2016 (circolare n. 8/D/2016 e Provvedimento dogane n. 45898/2016) l'Agenzia delle dogane detta le regole applicative del nuovo quadro normativo doganale attivo dal 1° maggio 2016.

L'Unione europea ha infatti rinnovato la disciplina in materia di scambi internazionali, adottando una serie di complessi provvedimenti di carattere regolamentare (tra tutti il nuovo codice doganale dell'Ue di cui al Regolamento n. 952/2013) che necessitano, però, di una disciplina attuativa nazionale che illustri e dettagli le modalità operative che permettano ai *player* nazionali di agire nel mercato globale senza soluzione di continuità.

A tale esigenza ha fatto per ora fronte l'Agenzia delle dogane con i due documenti di prassi sopra citati, che affrontano e illustrano le novità applicative da un punto di vista giuridico e sostanziale, il primo, e tecnico-operativo, il secondo.

Un primo intervento arriva, in materia di rappresentanza in dogana che, come noto, può ancora assumere le due forme classiche della rappresentanza:

- diretta, se il rappresentante agisce in nome e per conto di un'altra persona;
- indiretta, se il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona.

Se è confermato che per la modalità indiretta non esistono limiti, potendo questa essere esercitata da chiunque, il ruolo di rappresentante diretto potrà essere svolto solo dal soggetto che integri alcuni requisiti indicati all'articolo 39, lettere da a) a d) del codice. Potranno, pertanto, esercitare secondo la modalità diretta i doganalisti, i CAD, tutti i soggetti AEO, nonché altri soggetti valutabili come idonei (ad esempio, soggetti la cui attività ha per oggetto la fornitura di prestazioni di servizi e di consulenza di carattere tributario e/o doganale o che hanno un'organizzazione aziendale che prevede un'adeguata struttura interna appositamente dedicata alla gestione di attività connesse a servizi doganali, in possesso o meno dello *status* di AEO).

Chiarimenti arrivano poi sul tema delle garanzie, dove è esplicitata la prevalenza del diritto unionale su quello nazionale e la forte riduzione dell'istituto dell'esonero nazionale dal prestare cauzione, previsto dall'articolo 90, Tuld (Testo unico delle leggi doganali). Infatti, laddove le disposizioni unionali prevedono l'obbligo della garanzia per il dazio e gli altri oneri dovuti, risulta inapplicabile l'articolo 90, Tuld, mentre nei casi in cui la garanzia sia richiesta a sola copertura del dazio ed il suo utilizzo avvenga nel territorio

*Dott. Rizzi Mauro*

nazionale, invece, sarà ancora possibile ricorrere alla norma italiana, limitatamente però alla sola fiscalità interna.

Ancora, in tema di depositi doganali privati viene precisato che, poiché non esisteranno le diverse modalità operative prima in essere (tipo C, D, E), la gestione sarà unificata e, si ritiene, tendenzialmente solo contabile. Inoltre, si sottolinea la novità riguardante la possibilità di utilizzare, per i depositi, il metodo dell'equivalenza (ad esempio, per merci con lo stesso codice NC e le stesse caratteristiche commerciali e tecniche), oltre all'immagazzinamento comune di merce unionale, non unionale ed equivalente.

Per l'esportazione, poi, si chiarisce un altro tema che ha molto agitato gli operatori economici; è precisato che il soggetto titolare del regime di *export* deve essere stabilito nell'Ue, tale non essendo, ad esempio, il mero rappresentante fiscale e dovendo le imprese extracomunitarie individuare un rappresentante doganale da indicare nel campo 2 della dichiarazione doganale.

In ultimo, ancorché tramutate in operazioni presso luoghi designati, le limitazioni oggettive (ad esempio, merci soggette ad accisa, Cites, armamenti, etc.) vigenti nell'ambito delle procedure di domiciliazione sono confermate.

### **Valore dei beni in dogana**

Con Nota prot. n. 69073/2016, l'Agenzia delle dogane ha pubblicato la traduzione italiana del documento comunitario contenente le linee guida del valore in dogana.

Lo strumento illustra gli orientamenti della Commissione al fine di garantire l'uniformità tra le diverse Autorità doganali della Ue nell'interpretazione e nell'applicazione concreta delle disposizioni del Codice doganale UE che riguardano il valore di transazione e i corrispettivi e diritti di licenza (*royalties*). Se, come accaduto nel caso dell'individuazione della figura del soggetto "esportatore", la posizione italiana e quella comunitaria non sempre coincidono, in materia di valore i dettami di Bruxelles vengono "acriticamente" recepiti dalla nostra autorità doganale.

Fin da prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice doganale dell'Unione, avvenuta lo scorso 1° maggio, i servizi della Commissione hanno emanato una serie di documenti di lavoro (*Taxud*), diretti ad illustrare le novità apportate ai principali istituti doganali. Tra questi si segnala il documento *Taxud* B4/2016 n.808781 del 28 aprile 2016, redatto, in tema di valore, dal comitato degli esperti del Valore in dogana.

## **6) LE ALIQUOTE IVA RIDOTTE MODIFICATE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016**

La Legge di Stabilità per il 2016 (L. n.208/2015), tra le varie disposizioni di carattere fiscale che interessano le imprese, ne prevede alcune che riguardano le aliquote Iva applicabili a talune operazioni. In particolare:

- viene istituita una nuova aliquota ridotta, nella misura del 5%, applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e loro consorzi nei confronti di particolari categorie di soggetti svantaggiati;
- viene ampliato l'ambito di applicazione dell'aliquota super ridotta del 4% prevista per il settore editoriale;
- infine, viene resa permanente l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% alle prestazioni rese ai turisti nelle specifiche strutture portuali definite "marina *resort*", in quanto prestazioni assimilate a quelle rese nelle strutture ricettive all'aperto, già soggette alla predetta aliquota agevolata.

Vediamo nel prosieguo di fornire una sintesi circa la portata di tali modifiche.

*Dott. Rizzi Mauro*

### **Le cooperative sociali (e i loro consorzi)**

La legge di Stabilità 2016 (L. n.208/15) – al fine di uniformare la normativa nazionale alla disciplina comunitaria di riferimento - ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2016, una nuova aliquota ridotta, nella misura del 5%, assoggettandovi le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi, che, fino al 31 dicembre 2015, erano assoggettate all'aliquota del 4%.

Vengono poi abrogate sia le disposizioni che avevano esteso in via interpretativa, l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4% alle prestazioni di cui ai nn.18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972, poste in essere nei confronti dei soggetti individuati nel più volte richiamato n. 41-bis), anche quando rese da cooperative non sociali (e loro consorzi), sia direttamente in favore dei soggetti destinatari delle medesime, sia in virtù di contratti di appalto o di specifiche convenzioni, sia le disposizioni che avevano riconosciuto alle cooperative sociali – in quanto Onlus “di diritto” – la possibilità di optare per il regime fiscale ritenuto più favorevole (e cioè, o per l'imponibilità con l'aliquota ridotta del 4%, o per l'esenzione dal tributo).

Per effetto delle citate modifiche lo scenario attuale è il seguente:

- le prestazioni di servizi socio-assistenziali rese dalle cooperative sociali, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o di convenzioni sono imponibili ad Iva, seppure con l'aliquota ridotta del 5%, a seguito dell'eliminazione della suddetta facoltà di opzione per l'esenzione dal tributo;
- le prestazioni sopra dette, se effettuate da cooperative “generiche” divenute Onlus “di fatto” previa iscrizione nell'apposita Anagrafe, oppure dagli altri soggetti elencati nel n. 27-ter) dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972, continuano ad essere esenti dal tributo in base ai numeri da 18) a 21) e 27-ter), dello stesso articolo 10, se rese direttamente in favore dei soggetti svantaggiati; qualora tali prestazioni siano, invece, rese sulla base di appalti o convenzioni con soggetti terzi sono soggette all'aliquota Iva ordinaria del 22%;
- le medesime prestazioni, infine, se rese da cooperative non sociali (e che non sono diventate Onlus “di fatto”), o da altri soggetti non rientranti tra quelli elencati nel n.27-ter) dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972, continuano ad essere soggette all'aliquota Iva ordinaria del 22%.

Con riferimento alla decorrenza, il comma 963 della Legge di Stabilità 2016, ha specificato che tali modifiche normative si rendono applicabili *“alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati” successivamente al 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge)*. Pertanto:

- le prestazioni rese dalle cooperative sociali e i loro consorzi, sia direttamente in favore dei fruitori finali delle medesime, sia sulla base di contratti di appalto o di convenzioni, rimangono soggette alla previgente aliquota Iva ridotta del 4% (o, in alternativa, al regime di esenzione), qualora i relativi contratti siano già in essere alla data del 31 dicembre 2015;
- le prestazioni di analoga natura che vengono rese dalle cooperative non sociali (e non Onlus “di fatto”), o dagli altri soggetti non rientranti nel novero di quelli elencati nel n. 27-ter), articolo 10, D.P.R. 633/1972, sono invece soggette – come in passato - all'aliquota Iva ordinaria del 22%, sia se fornite direttamente ai soggetti svantaggiati, sia se rese in virtù di contratti di appalto o di convenzioni con soggetti terzi.

### **I libri e le altre pubblicazioni “digitali”**

Le modifiche disposte dalle Legge di Stabilità 2016 in tema di aliquote hanno interessato anche il settore dell'editoria. Tali nuove previsioni, pur non rispettando le attuali norme contenute nella direttiva comunitaria sull'Iva, tengono tuttavia conto delle linee di tendenza del processo di revisione delle aliquote che si sta svolgendo in ambito comunitario e finalizzato ad ottenere una equiparazione di trattamento, quantomeno sotto il profilo delle aliquote, tra prodotti editoriali cartacei ed elettronici (gli *e-books*).

*Dott. Rizzi Mauro*

Il comma 637, Legge di Stabilità 2016 ha previsto che, ai fini dell'applicazione del n. 18) della parte II della Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, sono da considerare "giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici" tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

Detta modifica ha avuto l'effetto di estendere l'applicabilità dell'aliquota del 4% - già prevista dalla legge di Stabilità 2015 per i libri realizzati su qualsiasi supporto fisico o in formato digitale - anche ai giornali, ai notiziari quotidiani, ai dispacci delle agenzie di stampa e ai periodici, sia se forniti su CD, CD Rom o altro analogo supporto fisico, sia se forniti in formato digitale.

Tale modifica trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016: fino al 31 dicembre 2015, invece, le cessioni di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e periodici veicolate su qualsiasi tipo di supporto fisico, oppure tramite mezzi elettronici, restavano soggette all'aliquota ordinaria del 22%.

Con la recente circolare n. 20/E/2016 l'Agenzia delle entrate, confermando quanto già riconosciuto con la circolare n. 23/E/2014 riguardo ai libri cartacei contenenti codici di accesso, ha precisato che le cessioni di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e periodici in formato cartaceo contenenti una chiave di accesso mediante la quale l'acquirente può acquisire, tramite *internet*, copia in formato elettronico del prodotto acquistato o suoi aggiornamenti, sono da ritenere, sia ai fini dei criteri di tassazione che dell'aliquota applicabile, alla stregua di cessioni di prodotti editoriali cartacei, a meno che non sia dovuto uno specifico corrispettivo per l'aggiuntivo servizio elettronico. Da tale interpretazione ne deriva che le anzidette cessioni di prodotti editoriali cartacei contenenti codici di accesso sono soggette ad Iva in base al regime speciale per l'editoria di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 e con applicazione dell'aliquota del 4%.

Va, tuttavia, osservato che nel caso di commercializzazione di prodotti editoriali elettronici, in quanto da considerarsi ai fini Iva come prestazioni di servizi, l'Iva sarà dovuta con le modalità ordinarie (e non con applicazione del regime speciale), seppur con aliquota super ridotta del 4%.

### **I "Marina Resort"**

Il comma 365, articolo 1, Legge di Stabilità 2016, nel modificare l'articolo 32, comma 1, del D.L. 133/2014 (convertito in L. 164/2014), ha reso definitiva, con effetto del 1° gennaio 2016, la previgente normativa in materia che aveva assimilato i "marina resort" alle strutture ricettive all'aperto con l'effetto di rendere applicabile l'aliquota Iva ridotta del 10% ai servizi resi ai turisti che usufruiscono di tali specifiche strutture portuali.

Il citato articolo 32, D.L. 133/2014, infatti, al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica e di ridurre il gap competitivo sfavorevole con i Paesi concorrenti del Mediterraneo aveva previsto che, fino al 31 dicembre 2014, i servizi prestati dalle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate negli spazi dei porti appositamente attrezzati (i "marina resort") dovessero assimilarsi a quelli prestati dalle strutture turistico-ricettive all'aperto (come, ad esempio, quelli resi dai campeggi): ai fini Iva l'effetto derivante da tale equiparazione era l'applicazione dell'aliquota del 10% ai servizi resi da tali strutture portuali. L'efficacia dell'assimilazione in parola è stata successivamente prorogata, al 31 dicembre 2015, dalla Legge di Stabilità 2015.

Sempre il citato D.L. 133/2014 aveva disposto che i requisiti che devono avere i "marina resort" affinché possano essere assimilati alle strutture ricettive all'aperto dovevano essere stabiliti da un decreto adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

È con il D.M. 3 ottobre 2014, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato i requisiti minimi che devono avere le suaccennate strutture dei porti turistici affinché possano essere assimilate alle strutture ricettive all'aria aperta: tali requisiti sono riportati nell'allegato A al decreto e consistono, in

*Dott. Rizzi Mauro*

sostanza, nell'esistenza di impianti, installazioni, servizi specifici e attrezzature di ristoro posti a disposizione dei suddetti utenti dei "marina resort".

Con la circolare n. 6/E/2015 l'Agenzia delle entrate si è pronunciata in merito all'ambito applicativo della normativa in esame individuando quali dei tanti servizi offerti dai porti turistici possono usufruire dell'aliquota Iva ridotta. Ad avviso dell'Agenzia, l'aliquota Iva ridotta si applica ai servizi, resi ai turisti, previsti in contratti di durata inferiore ad un anno, con esclusione quindi di quelli non relativi all'accoglienza temporanea dei turisti diportisti e di quelli previsti nei contratti annuali per lo stazionamento delle imbarcazioni.

Va, infine, rilevato che la modifica in commento è stata di recente oggetto di una dichiarazione di incostituzionalità. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 21/2016, ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'articolo 32, comma 1, D.L. 133/2014, come modificato dalla Legge di Stabilità 2016, per aver esso demandato "la qualificazione dei "marina resort" come strutture turistico-ricettive all'aria aperta" ad un decreto del Ministero dei Trasporti "senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle regioni", enti che invece hanno una specifica competenza in materia. Secondo la Corte, infatti, la prerogativa di legiferare in materia turistica, e quindi anche sui porti turistici, spetta, in base al Titolo V della Costituzione, alle regioni.

A dissipare dubbi circa una possibile inapplicabilità della disposizione è opportunamente intervenuta l'Agenzia delle entrate che, con la circolare n. 20/E/2016, ha chiarito che la sentenza in parola rientra tra le cosiddette "sentenze additive". La natura della sentenza della Corte (additiva e non abrogativa) comporta, ad avviso dell'Agenzia, che la normativa in oggetto conservi "intatta la sua efficacia in ogni sua parte che non sia incompatibile con la modifica introdotta"; peraltro, pur avendo la sentenza efficacia retroattiva, rimangono, inoltre, salvi – sempre secondo l'Agenzia – i diritti acquisiti ed i rapporti definitisi anteriormente alla sentenza.

## **7) MODELLO 770/2016, PROROGA IMPLICITA: SCADE IL PROSSIMO 22 AGOSTO**

La dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di tre parti:

1. certificazione Unica 2016;
2. 770 ordinario 2016;
3. 770 semplificato 2016.

Mentre le certificazioni sono state già trasmesse entro lo scorso 7 marzo 2016 (ad eccezione dei soggetti che non dovevano dichiarare ritenute da inserirsi nel modello 730 precompilato per i quali la scadenza segue quella dettata per il 770), i modelli 770 sia ordinario che semplificato devono essere presentati telematicamente, salvo apposita proroga che rinvii la scadenza originaria alla fine del mese di settembre, entro il prossimo 1° agosto 2016 cadendo il 31 luglio di domenica.

Questo spostamento temporale permette la trasmissione dei modelli entro il prossimo 22 agosto 2016 applicandosi anche in tale fattispecie la proroga prevista dall'articolo 3-*quater*, D.L. n.16/2012, secondo cui: "Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

*Dott. Rizzi Mauro*

ADEMPIMENTO	SCADENZA
Certificazione Unica 2016	7 marzo
Certificazione Unica 2016 – senza dati da inserire nel modello 730 precompilato	22 agosto
770 ordinario 2016	22 agosto
770 semplificato 2016	22 agosto

### Soggetti obbligati

Sono obbligati alla compilazione ed invio del Modello 770 ordinario o semplificato:

- le società di capitali ed enti commerciali;
- gli enti non commerciali;
- le associazioni non riconosciute;
- i consorzi;
- le società di persone;
- le società e enti non residenti in Italia;
- i *trust*;
- i condomini;
- le associazioni di persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti o professioni;
- i gruppi europei d'interesse economico (Geie);
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le imprese commerciali e agricole;
- i curatori fallimentari;
- gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto.

### Modello 770 ordinario

Il Modello 770 ordinario deve essere utilizzato dai sostituti di imposta per comunicare i dati relativi alle ritenute operate su:

- dividendi;
- proventi da partecipazione;
- redditi di capitale;

nonché i versamenti effettuati, compensazioni operate e crediti d'imposta utilizzati.

La dichiarazione si compone di frontespizio e di modelli staccati, dedicati alle diverse tipologie di capitali quali i quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, ST, SV, SX.

### Modello 770/semplificato

Il Modello 770 semplificato è utilizzato, invece, per comunicare le ritenute sul:

- lavoro dipendente, equiparati ed assimilati;
- indennità di fine rapporto;
- prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione;
- redditi di lavoro autonomo;
- provvigioni e redditi diversi;
- contributi assistenziali e previdenziali.

Devono presentare il 770 semplificato anche i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione Inps, ed i titolari di posizione assicurativa Inail.

Il modello 770 semplificato si compone del frontespizio e dei seguenti prospetti:

*Dott. Rizzi Mauro*

- ST (ritenute alla fonte operate, trattenute di addizionali regionale Irpef, trattenute per assistenza fiscale, imposte sostitutive, versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive);
- SV (trattenute di addizionali comunali Irpef, trattenute per assistenza fiscale e relativi versamenti);
- SX (riepilogo crediti e compensazioni effettuate);
- SY (riepilogo dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi).

**Casi particolari***⇒ Gestione separata lavoro dipendente e autonomo*

La sezione “Gestione separata lavoro dipendente e autonomo”, deve essere compilata dai sostituti d’imposta che intendano separare il Modello 770/2016 semplificato.

Il sostituto può avvalersi di tale facoltà qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- che debbano essere trasmesse sia Certificazioni lavoro dipendente e assimilati, sia Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- che non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

In particolare dovrà essere barrata la casella “dipendente” dal sostituto che intende inviare i soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, specificando nell’apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta i prospetti relativi ai redditi di lavoro autonomo.

Dovrà essere barrata la casella “autonomo” dal sostituto che intende inviare i soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi specificando nell’apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta i prospetti relativi ai redditi di lavoro dipendente.

*⇒ Compensazioni interne ex articolo 1, D.P.R. 445/1997*

I sostituti d’imposta che, in relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell’anno 2015, sono tenuti a presentare anche il Modello 770 semplificato, qualora siano intervenute compensazioni interne ai sensi dell’articolo 1, D.P.R. 445/1997, tra i versamenti attinenti al Modello 770 semplificato e quelli relativi al Modello 770 ordinario, non presentano il Modello 770 semplificato, in quanto i prospetti ST, SV, SX ed SY dovranno essere compilati all’interno del Modello 770 ordinario.

Invece, in assenza delle predette compensazioni, il sostituto d’imposta ha la facoltà di presentare il Modello 770 semplificato ed il Modello 770 ordinario, entrambi comprensivi dei rispettivi dati concernenti i versamenti, i crediti e le compensazioni.

**8) LA GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI**

La chiusura della dichiarazione dei redditi, unitamente alla determinazione definitiva del reddito professionale, rappresenta il momento a cui fare riferimento per segnalare alle casse previdenziali private di appartenenza, i dati necessari per l’effettuazione del conguaglio contributivo, ove dovuto.

Nella tabella che segue si trovano rappresentate le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, con l’indicazione della scadenza di presentazione della dichiarazione annuale e di quelle relative ai versamenti a conguaglio per il periodo di imposta 2015. È in ogni caso raccomandabile fare sempre riferimento al sito *web* dei vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali indicazioni ed aggiornamenti.

Dott. Rizzi Mauro

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio	Termine di versamento
<b>Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali</b>	www.epap.it	Mod. 2/2016 entro il 01.08.2016 in via telematica	15.09.2016: regime A (4 scadenze) 30.11.2016: regime B (2 scadenze)
<b>Agrotecnici</b>	www.enpaia.it	Mod. GSAG/CR entro il 31.10.2016 in via telematica	05.08.2016
<b>Periti agrari</b>		Mod. GSAG/CR entro il 31.10.2016 in via telematica	
<b>Avvocati</b>	www.cassaforense.it	Mod. 5/2016 entro il 30.09.2016 in via telematica	01.08.2016 e 02.01.2017
<b>Biologi</b>	www.enpab.it	Mod. 1.2016 entro il 07.08.2016	1° rata: 30.09.2016 2° rata: 30.12.2016
<b>Consulenti del lavoro</b>	www.enpacl.it	Modello 17/red entro il 16.09.2016 da inviare telematicamente	16.09.2016 oppure in 4 rate (16.09 – 17.10 – 16.11 – 16.12)
<b>Dottori commercialisti ed esperti contabili</b>	www.cnpadc.it	Modello A/2016 entro il 15.11.2016 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE	15.12.2016
<b>Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)</b>	www.cassaragionieri.it	Modello A/19 entro il 01.08.2016 in via telematica.	Acconto: 15.09.2016 Saldo: 15.12.2016
<b>Farmacisti</b>	www.enpaf.it	Non prevista	1° rata: 31.03.2016 2° rata: 31.05.2016 3° rata: 01.08.2016

<b>Geometri</b>	www.cassageometri.it	Quadro RR sezione III del modello Unico 2016 Persone fisiche entro il 30.09.2016 in via telematica	Unica soluzione: 06.07.2016 oppure in forma rateizzata
<b>Giornalisti</b>	www.inpgi.it	Mod. RED-GS-E entro il 01.08.2016 in via telematica	31.10.2016 oppure in 3 rate con maggiorazione
<b>Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia</b>	www.enpapi.it	Modello UNI/2016 entro il 10.09.2016 in via telematica	In sei rate di cui l'ultima a saldo entro il 10.12.2016
<b>Ingegneri, architetti</b>	www.inarcassa.it	Modello DICH/2016 entro il 31.10.2016 in via telematica	31.12.2016
<b>Medici, odontoiatrici</b>	www.empam.it	Modello D/2016 per la quota B entro il 31.07.2016 in via telematica o con raccomandata semplice	Saldo 2015 quota B: 31.10.2016 oppure rateizzato in 2 rate o 5 rate
<b>Notai</b>	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va

*Dott. Rizzi Mauro*

			pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
<b>Periti industriali</b>	www.eppi.it	Mod. EPPI 03/15 entro il 30.09.2016 in via telematica	30.09.2016
<b>Psicologi</b>	www.enpap.it	Modello redditi Ord. entro il 01.10.2016 in via telematica	01.10.2016
<b>Veterinari</b>	www.enpav.it	Mod. 1/2016 entro il 30.11.2016 in via telematica	28.02.2017

### 9) IL REGIME DI TRASPARENZA EX ARTICOLO 116, TUIR

Il regime della trasparenza fiscale, già previsto per le società di persone, è un sistema in base al quale il reddito della società non è tassato in capo alla società stessa, ma gli utili o le perdite si imputano a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso, a prescindere dall'effettiva percezione. Quando la società distribuirà (anche in periodi d'imposta successivi a quelli per i quali era valida l'opzione) le riserve alimentate con utili conseguiti in vigenza dell'opzione per la trasparenza, i dividendi non subiranno alcuna ulteriore tassazione in capo ai soci.

Questo regime permette di tassare il reddito prodotto dalle Srl e dalle Scarl, possedute esclusivamente da persone fisiche, con le modalità delle società di persone: il reddito determinato in capo alla società viene ripartito e tassato in capo ai soci in relazione alle rispettive quote di partecipazione, mentre l'Irap continuerà ad essere dovuta dalla società.

<b>Vantaggi</b>	<p>I principali vantaggi derivanti dall'opzione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se i soci hanno un'aliquota marginale Irpef inferiore a quella Ires (ad oggi il 27,5%) si ottiene una riduzione della tassazione complessiva;</li> <li>• si evita di tassare una seconda volta il dividendo in sede di distribuzione (si ricorda infatti che il dividendo distribuito partecipa, seppure parzialmente, al reddito complessivo del socio se la partecipazione è qualificata oppure è tassato con una sostitutiva del 26% se la partecipazione è non qualificata);</li> <li>• si migliorano gli indici reddituali della società e quindi le analisi poste in essere dal sistema bancario (non sono accantonate in bilancio le imposte, quindi l'utile risulta formalmente più elevato);</li> <li>• incrementando il reddito dichiarato dal socio, si allontanano rischi di eventuali verifiche fiscali legate alle manifestazioni della capacità di spesa del socio stesso (redditometro e spesometro).</li> </ul>
<b>Svantaggi</b>	<p>L'opzione per il regime presenta anche degli svantaggi (o, per meglio dire, degli aspetti a cui occorre prestare particolare attenzione prima di esercitare l'opzione):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poiché sono i singoli soci a versare le imposte in luogo della società anche senza aver ricevuto alcun dividendo, occorre pianificare con attenzione le risorse finanziarie necessarie per tali pagamenti;</li> <li>• sotto il profilo tributario i soci diventano illimitatamente responsabili in solido tra di loro e con la società (al contrario, senza opzione per il regime di trasparenza, solo la società è responsabile per le imposte da questa dovute).</li> </ul> <p>Il regime deve quindi essere sconsigliato se esistono rischi fiscali in capo alla società ovvero se non esiste perfetta sintonia tra i soci.</p>



*Dott. Rizzi Mauro*

Nel secondo caso invece la società dovrà rilevare il giro finanziario:

Crediti vs soci	a	Crediti vs erario per acconti
-----------------	---	-------------------------------

Tale credito verso i soci potrà essere chiuso con denaro o riserve all'atto della distribuzione dell'utile.

Nel primo caso la scrittura contabile sarà la seguente:

Banca c/c	a	Crediti vs soci
-----------	---	-----------------

Nel secondo caso:

Debiti vs soci per utili da distribuire	a	Diversi
	a	Crediti vs soci
	a	Banca c/c

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti